

Esente da imposta di bollo e di registro  
ai sensi dell'art.8, c.1 della L. 266/91

# STATUTO

## **Titolo I** **Disposizioni generali**

### Art. 1

Denominazione - Sede - Durata

1. E' costituita un'organizzazione di volontariato denominata Associazione "Il nostro Pane Quotidiano", di seguito denominata Associazione, con sede a Pordenone. La sede dell'Associazione potrà essere modificata con una semplice delibera Assembleare qualora la variazione di sede fosse confinata all'interno del comune di Pordenone.
2. L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

### Art. 2

Statuto

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

### Art. 3

Carattere associativo

1. L'Associazione non ha fini di lucro, intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed è fondata sulla partecipazione attiva e volontaria dei suoi aderenti.
2. Essa opera nel territorio della Repubblica Italiana ma può sostenere economicamente anche progetti di solidarietà al di fuori dei confini nazionali
3. I contenuti e la struttura dell'Associazione sono democratici, basati su principi solidaristici e consentono l'effettiva partecipazione degli aderenti alla vita ed all'attività dell'Associazione.
4. L'Associazione si ispira ai principi della legge 266/91, in particolare a quanto previsto all'art. 3, comma 3; essa si adegua ed adempie alle previsioni normative della l.r. n. 23/2012.

### Art. 4

Finalità

1. L'Associazione è costituita al fine di svolgere attività di solidarietà attraverso aiuti concreti e progetti di promozione sociale rivolti a persone in condizioni di svantaggio fisico, psicologico, sociale, economico e familiare. L'Associazione considera la solidarietà come un valore che orienta le scelte e le azioni dei propri soci in quanto valore universale che racchiude in sé i principi dell'accoglienza verso il prossimo e la condivisione fraterna. L'Associazione promuove inoltre uno stile di vita sobrio e orientato alla conservazione delle risorse dell'ambiente come segno di tutela e rispetto verso le generazioni future.

L'Associazione quindi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, intende svolgere le seguenti attività:

- promuovere iniziative di aiuto concreto, educativo ed assistenziale in genere, rivolti a persone in condizioni di svantaggio fisico, psicologico, sociale, economico e familiare
- collaborare all'attuazione di percorsi di autonomia e inserimento nel contesto sociale rivolti ai beneficiari dell'Associazione
- favorire la conoscenza ed il dialogo fra popolazione locale e popolazione migrante perché l'incontro fra culture diverse possa arricchire tutta la comunità.
- incentivare fra i soci, fra i beneficiari dell'Associazione e nell'intera comunità, attività ed esperienze che promuovano un utilizzo sostenibile delle risorse
- promuovere incontri, corsi, seminari, convegni ed eventi allo scopo di sensibilizzare il territorio verso le tematiche della solidarietà e dell'equità sociale
- raccogliere fondi ed aiuti umanitari attraverso adeguate strategie di fund raising, per gli scopi dell'Associazione o per contribuire all'attività di altre organizzazioni con finalità simili, sia all'interno che all'esterno dei confini nazionali
- incentivare rapporti di collaborazione fra enti pubblici, enti ecclesiastici, associazioni e strutture di volontariato, al fine di condividere informazioni, studi, esperienze e risorse che consentano di procedere all'attuazione degli scopi di solidarietà dell'Associazione

2. E' fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle finalizzate alla solidarietà

3. L'Associazione potrà svolgere altre attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n.460 e successive modifiche ed integrazioni.

## **Titolo II** **Risorse ed attività economiche**

### Art. 5 Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione è formato:

- dalle entrate che sono costituite come segue:
  - (a) dalle quote sociali annuali ed eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'Associazione;
  - (b) da contributi di organismi internazionali o derivanti dallo Stato, da amministrazioni pubbliche ed enti locali – finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti – istituti di credito, enti in genere ed altre persone fisiche e giuridiche;
  - (c) da eventuali erogazioni, sovvenzioni, donazioni e lasciti di terzi o di associati, accettate dal Consiglio Direttivo che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione; in particolare: 1) i lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, dal Presidente, il quale compie i relativi atti giuridici; 2) le convenzioni sono accettate con

delibera del Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.

- (d) da eventuali entrate per servizi prestati con convenzioni e da attività commerciali e produttive marginali svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al proprio autofinanziamento.
- dai beni dell'Associazione, siano essi mobili, immobili e mobili registrati.

2. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati.

3. I beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario o inseriti nel rendiconto annuale alla voce "immobilizzazioni", depositato presso la sede dell'Associazione e consultabile da tutti gli aderenti.

#### Art. 6

##### Durata del periodo di contribuzione

1. I contributi annuali devono essere versati, in unica soluzione, entro il mese di marzo di ogni anno. L'importo relativo è stabilito annualmente dall'Assemblea.

2. Le quote sociali dei nuovi soci sono dovute per tutto l'anno in corso. L'aderente dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'Associazione dopo il mese di marzo è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno in corso.

#### Art. 7

##### Diritti degli associati sul Patrimonio Sociale

1. Gli utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni di volontariato che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. Essi dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 4.

#### Art. 8

##### Responsabilità ed assicurazione

1. L'Associazione risponde solo degli impegni contratti a suo nome dagli organi statutari competenti o da soci appositamente delegati e/o autorizzati e, ad eccezione di questi, nessuno degli aderenti può essere ritenuto individualmente responsabile delle obbligazioni così contratte.

2. Gli aderenti all'Associazione che svolgono attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi.

3. L'Associazione risponde con i propri beni dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o contratti stipulati.

4. L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'organizzazione stessa.

### **Titolo III** **Associati**

#### Art. 9 Ammissione

1. All'Associazione possono aderire tutti coloro che, senza distinzione di sesso, età, cittadinanza e religione, si riconoscono nel presente statuto ed accettano di osservare il regolamento attuativo
2. I soci dell'Associazione si distinguono in
  - a. soci fondatori
  - b. soci ordinari
  - c. soci sostenitori
  - d. soci onorari

Sono aderenti all'Associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e lo statuto presente al momento della costituzione (soci fondatori) e coloro che successivamente sottoscrivono una richiesta di adesione e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo. Tali soci possono qualificarsi come soci ordinari o sostenitori in base al tipo di impegno sostenuto nei confronti dell'associazione, secondo ciò che stabilito dal regolamento attuativo. All'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo spetta la nomina dei "soci onorari" cioè persone che attraverso meriti scientifici, professionali, sociali e morali abbiano fornito un particolare contributo alla vita dell'Associazione. I soci onorari sono esentati dalla quota associativa

3. il numero dei soci è illimitato
4. Possono associarsi anche persone di età compresa fra i 14 e 18 anni previo consenso degli esercenti la potestà
5. Criteri di ammissione dei soci:
  - 6.1 nella domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo statuto e il regolamento dell'Associazione
  - 6.2 l'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande dei nuovi aderenti nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione deliberandone l'iscrizione nel registro degli aderenti all'Associazione.
6. La qualità di associato non è trasmissibile

#### Art. 10 Diritti degli associati

1. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo
2. Gli associati di maggiore età, purché in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto di partecipare alle riunioni dell'Assemblea, di essere eletti negli organi dell'Associazione, di eleggerli e di approvare il bilancio.
3. Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto.
4. Gli associati di minore età possono partecipare all'Assemblea attraverso le modalità meglio descritte nel regolamento.
5. Gli associati hanno diritto ad essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata per l'Associazione, secondo le modalità e limiti stabiliti, annualmente e preventivamente, dall'Assemblea.

## Art. 11 Doveri

1. Gli associati devono svolgere l'attività a favore dell'Associazione senza fini di lucro.
2. Essi svolgono e sostengono le attività che risultano dalle delibere assembleari e del direttivo in modo conforme agli scopi dell'Associazione, ed esse sono fornite a titolo personale, volontario e gratuito. Tutte le cariche associative sono gratuite, salvo il rimborso delle spese, effettuate nell'interesse dell'Associazione, effettivamente sostenute e documentate.
3. Le prestazioni e le attività degli associati nell'ambito associativo sono rese con assoluta esclusione di ogni e qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato od autonomo ed ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale.
4. Il comportamento verso gli altri associati, nei confronti di quanti a diverso titolo partecipano alla vita associativa e all'esterno dell'Associazione deve essere improntato all'assoluta correttezza e buona fede, lealtà ed onestà.
5. Gli associati si impegnano, altresì, al versamento di un contributo annuale ed a partecipare alle spese, almeno per l'importo che sarà determinato annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del preventivo, su proposta del Consiglio Direttivo.

## Art. 12 Recesso ed esclusione

1. La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni o esclusione.
2. Ciascun associato può in qualsiasi momento recedere dall'Associazione dando opportuna comunicazione scritta. Le dimissioni vengono recepite dal Consiglio Direttivo, nel corso della prima riunione successiva alla data delle dimissioni, che ne delibera l'annotazione nel registro degli aderenti all'Associazione
3. L'associato che contravvenga ai doveri indicati dal presente statuto, non ottemperi alle disposizioni regolamentari o alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, svolga attività in contrasto o concorrenza con quella dell'Associazione, o rechi ad essa del danno, può essere escluso dall'Associazione con proposta motivata del Consiglio Direttivo ed approvata dall'Assemblea

## **Titolo IV** **Organi dell'Associazione**

## Art. 13 Organi

Sono organi dell'Associazione:

- 1) l'Assemblea;
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente;

## Art. 14 Composizione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è composta da tutti i soci in carica ed in regola con il versamento della quota associativa
2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ovvero, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o da persona designata dall'Assemblea stessa. Nel caso di elezione del nuovo Consiglio Direttivo, e limitatamente a questo ordine del giorno, l'Assemblea elegge un seggio composto da un Presidente e un Segretario verbalizzante
3. All'Assemblea ogni avente diritto deve presenziare personalmente oppure può essere rappresentato con delega da un altro avente diritto al voto. Nessun intervenuto può avere più di una delega tranne che nei casi previsti dal regolamento

#### Art. 15

##### Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente.
2. Il Presidente convoca l'Assemblea con avviso scritto contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione, da inviarsi a ciascun associato almeno 20 (venti) giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea.
3. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, entro e non oltre il 30 aprile
4. L'Assemblea deve essere altresì convocata entro trenta giorni dalla scadenza del mandato degli organi dell'Associazione, al fine di eleggere i nuovi organi.
5. L'Assemblea può essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o su richiesta scritta e motivata di almeno 1/3 (un terzo) dei soci; in questo caso l'Assemblea dovrà aver luogo entro il mese successivo a quello della richiesta e la convocazione potrà essere inviata ai soci almeno 10 (dieci) giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea.

#### Art. 16

##### Validità dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza di tutti i soci iscritti in regola con il pagamento della quota associativa (presenti personalmente o con delega); in seconda convocazione, da tenersi almeno mezz'ora dopo la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.
2. L'Assemblea straordinaria richiede sempre la maggioranza dei soci iscritti, presenti personalmente o con delega. In caso di numero pari, l'assemblea si riunisce validamente con la metà più uno, oppure con la metà dei consiglieri se fra essi è compreso il presidente)

#### Art. 17

##### Votazioni e deliberazioni dell'Assemblea

1. Le votazioni di regola avvengono nominalmente oppure per alzata di mano; le votazioni concernenti persone saranno di regola assunte a scrutinio segreto ma non si esclude altra modalità di votazione purché approvata dall'Assemblea.
2. L'Assemblea ordinaria e straordinaria deliberano a maggioranza di voti;
3. Per le deliberazioni di modifica dello statuto occorre il voto favorevole della maggioranza dei soci in carica.

4. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  (tre quarti) degli associati.
5. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti

Art. 18  
Verbalizzazione dell'Assemblea

1. Le deliberazioni Assembleari sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario o in caso di sua assenza da un componente dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente.
2. Il verbale può essere consultato da tutti gli associati che hanno il diritto di trarne copia.

Art. 19  
Compiti dell'Assemblea

1. All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

*con modalità ordinaria:*

- ◆ discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo e degli eventuali revisori dei conti;
- ◆ eleggere i membri del Consiglio Direttivo e il Presidente.
- ◆ fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, il contributo annuale ed i limiti di rimborso delle spese;
- ◆ deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'Associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere, nei vari settori di competenza;
- ◆ deliberare su altri argomenti di carattere ordinario, ivi comprese le modifiche al regolamento, sottoposti alla sua approvazione da parte del consiglio Consiglio Direttivo o dai richiedenti l'Assemblea

*con modalità straordinaria:*

- ◆ deliberare sullo scioglimento dall'Associazione;
- ◆ deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
- ◆ deliberare sul trasferimento della sede legale dell'Associazione;
- ◆ deliberare sull'espulsione dei soci;
- ◆ deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario, sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo o dai richiedenti l'Assemblea

Art. 20  
Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 4 ad un massimo di 7 membri eletti dall'Assemblea degli associati. Il numero di membri del Consiglio Direttivo è stabilito dall'Assemblea elettiva e rimane invariato per tutta la durata del mandato. Nel numero di membri del Consiglio Direttivo è compreso anche il Presidente
2. Possono essere eletti nel Consiglio Direttivo i Soci in regola con il pagamento della quota associativa e che hanno dichiarato di essere liberi da ogni forma di conflitto d'interesse
3. Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei consiglieri (in caso di numero pari il consiglio si riunisce validamente con la metà più uno, oppure con la metà dei consiglieri se fra essi è compreso il presidente). Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Ogni membro ha diritto ad un voto, in caso di parità nella votazione prevarrà quello del Presidente; è ammessa la delega.

3. Il Consiglio è convocato dal presidente con avviso scritto contenente l'ordine del giorno, da recapitarsi a tutti i consiglieri almeno 8 (otto) giorni prima della data di convocazione.
4. In caso di assoluta urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato, anche con preavviso inferiore, attraverso comunicazione telefonica.
5. Nella prima seduta, convocata dal Presidente dell'Associazione, il Consiglio Direttivo elegge tra i propri componenti il Vicepresidente e nomina il Segretario ed il Tesoriere. Il Presidente viene indicato dall'Assemblea.

## Art. 21 Durata e funzioni

1. I consiglieri eletti durano in carica per un periodo di 3 anni e sono rieleggibili
2. La cessazione anticipata del mandato può avvenire per revoca da parte dell'Assemblea (cessazione immediata) o per dimissioni volontarie. Le dimissioni volontarie di un membro del consiglio direttivo saranno formalizzate nella riunione del Consiglio immediatamente successiva alla dimissione; il consigliere volontariamente dimissionario mantiene la propria responsabilità patrimoniale fino alla sostituzione con un nuovo membro. Il consiglio direttivo si riunisce entro 30 giorni dalla data di comunicazione delle dimissioni.
3. In caso di dimissioni o decadenza dei componenti, il Consiglio Direttivo sarà integrato dei membri mancanti attingendo dalla lista dei non eletti in base al numero dei voti ricevuti, o dai consiglieri di riserva se opportunamente indicati dall'Assemblea elettiva. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. In caso di esaurimento o assenza della lista dei sostituti si procederà alla convocazione dell'assemblea per sostituire i membri mancanti, con convocazione entro 30 giorni dalla riunione del consiglio direttivo nella quale vengono formalizzate le dimissioni.
4. Il Consiglio svolge tutte le attività esecutive dell'Associazione, rispettando le indicazioni di carattere generale assunte dall'Assemblea.
5. Il Consiglio Direttivo si riunisce regolarmente almeno tre volte l'anno, e ogni volta che il Presidente ne convochi la riunione o ne faccia richiesta la maggioranza dei consiglieri. In caso di richiesta della maggioranza dei consiglieri, la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
6. Il Consiglio Direttivo svolge tutte le funzioni che si riferiscono alla gestione dell'Associazione e che sono necessarie al raggiungimento dei suoi scopi, in particolare:
  - ◆ predisporre il rendiconto consuntivo ed il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, la relazione dell'attività svolta ed i programmi futuri;
  - ◆ determina il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa
  - ◆ cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
  - ◆ approva le singole spese di carattere ordinario ed amministra il patrimonio dell'Associazione;
  - ◆ sottopone all'Assemblea degli aderenti proposte di modifica dello statuto e del regolamento;
  - ◆ delibera in merito all'accoglimento dei nuovi soci;
  - ◆ delibera in merito all'esclusione degli aderenti (provvedimento da approvare in Assemblea)
  - ◆ elegge il Vicepresidente
  - ◆ nomina il Segretario e il Tesoriere che possono essere individuati anche fra le persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure anche tra i non aderenti



- ◆ ratifica, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza
  - ◆ assume il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio
  - ◆ provvede ad ogni altra incombenza attribuitagli dall'Assemblea, dallo statuto e da disposizioni legislative
7. Nell'esecuzione dei propri compiti il Consiglio Direttivo può farsi assistere da tecnici da esso nominati, nel numero massimo di cinque, i quali possono partecipare alle riunioni del consiglio senza diritto di voto.
8. Il Consiglio Direttivo decade qualora ne faccia richiesta la maggioranza dei Consiglieri o due terzi dei soci. In tal caso il Presidente convoca entro 30 giorni l'Assemblea dei soci nella quale verrà eletto il nuovo Consiglio Direttivo

#### Art. 22 Il Presidente

1. Il Presidente dura in carica lo stesso numero di anni del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile.
2. Il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano la stessa; in caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vicepresidente con gli stessi poteri.
3. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo e cura l'ordinato svolgimento dei lavori.
4. Il Presidente sottoscrive il verbale dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo disponendone la custodia presso la sede dell'Associazione.
5. E' autorizzato ad eseguire incassi ed accettare donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze
6. in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva

#### Art. 23 Il Segretario

1. L'Associazione ha un Segretario nominato dal Consiglio Direttivo il quale coordina le attività associative ed inoltre:
  - a) cura la verbalizzazione delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
  - b) provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli associati;
  - c) è responsabile della corrispondenza dell'Associazione.

#### Art. 24 Il Tesoriere

1. L'Associazione ha un Tesoriere nominato dal Consiglio Direttivo il quale:
  - a) provvede alla tenuta della contabilità, all'assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi nonché alla conservazione della documentazione relativa alle entrate ed alle spese e degli inventari dei beni dell'Associazione;
  - b) svolge i compiti di economo ed esercita ogni altra funzione attribuitagli dal regolamento o conferitagli dal Consiglio Direttivo o dal Presidente

## **Titolo V** **Il bilancio**

### Art. 25

#### Bilancio consuntivo e preventivo

1. Il bilancio dell'Associazione è annuale e decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. I bilanci consuntivo e preventivo sono redatti dal Consiglio Direttivo e depositati presso la sede sociale dell'Associazione almeno trenta giorni prima dell'Assemblea che dovrà approvarli. Copia dei bilanci può essere chiesta da tutti gli aderenti.
3. Nel bilancio debbono essere indicati i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti e debbono essere previste le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'Assemblea.
4. I bilanci consuntivo e preventivo devono essere sottoposti all'Assemblea per la loro approvazione rispettivamente entro il 30 aprile di ciascun anno.
5. Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 4.
6. Gli avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni di volontariato che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

## **Titolo VI** **Norme finali e transitorie**

### Art. 26

#### Regolamento interno

1. Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto sono disposte con regolamento interno che in prima stesura viene elaborato a cura dei soci fondatori e sottoposto in approvazione durante l'Assemblea di costituzione dell'Associazione. Il documento viene ratificato attraverso la firma della maggioranza dei soci
2. Le modifiche al regolamento vengono approvate all'interno dell'Assemblea ordinaria dietro proposta del Consiglio Direttivo oppure di un terzo (1/3) dei soci.
3. Le successive versioni del regolamento vengono firmate dal Presidente e dal Segretario

### Art. 27

#### Scioglimento

1. L'Associazione si estingue per delibera dell'Assemblea secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c.:
  - a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
  - b) per le altre cause di cui all'art. 27 c.c..
2. In caso di scioglimento o cessazione dell'attività dell'Associazione i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre associazioni di volontariato operanti in identico o

analogo settore, ovvero ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

#### Art. 28

#### Rinvio

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge, ai regolamenti vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.